

## **TI\_GERICHTE 16.2000.00011 vom 7. Februar 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-02-07, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_16.2000.00011](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2000.00011)

FR: TI\_GERICHTE 16.2000.00011 du 7 février 2000

IT: TI\_GERICHTE 16.2000.00011 del 7 febbraio 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 07.02.2000  
16.2000.00011

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2000.00011 Lugano 7 febbraio 2000 /rf In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 febbraio 2000 e la pedissequa istanza di restituzione in intero dei termini presentati da \_\_\_\_\_ contro la sentenza della Pretura del 27 dicembre 1999 nella causa inc. no. \_\_\_\_\_ promossa con istanza 5 ottobre 1999 da \_\_\_\_\_ rappr. da \_\_\_\_\_ Considerato in fatto ed in diritto che l'istante chiede la restituzione del termine per ricorrere contro la sentenza del Pretore argomentando che quando è stata intimata la sentenza, il 29 dicembre 1999, era in vacanza all'estero e che al ritorno si è ammalato di influenza; che la domanda di restituzione in intero contro il lasso dei termini è da proporre al giudice competente a ricevere o trattare l'atto omesso ( Rep. 1979, 354), quindi correttamente a questa Camera trattandosi di recuperare il termine per appellare nei confronti della sentenza del Pretore; che il fatto di aver ricevuto la sentenza da impugnare mentre il ricorrente era in vacanza all'estero non configura estremo che giustifica la restituzione in intero ( GAT , 138) ritenuto ancora che chi deve attendersi una comunicazione dell'autorità a dipendenza di una procedura pendente e di cui ha esatta conoscenza deve prendere tutti gli accorgimenti del caso per garantire, nei termini, la difesa dei suoi interessi ( DTF 105 V 107); che la malattia può costituire grave impedimento quando inibisce di agire o di dare disposizioni per agire ( Cocchi/Trezzini , CPC, ad art. 137 n. 8) e un attacco influenzale non configura ancora un fatto talmente grave da costituire impedimento a ricorrere poiché l'infermità non è di natura tale da essere di ostacolo al conferimento di un mandato ( RDAT n. 29/1981); che inoltre la domanda di restituzione dell'istante, oltre che essere priva di valido fondamento giuridico, è anche tardiva; che, infatti, il giorno 17 gennaio egli ha potuto chiedere informazioni alla Pretura e quindi almeno da quel giorno, ammesso che in precedenza non lo fosse, poteva normalmente agire così che il termine di 10 giorni per presentare l'istanza di restituzione, come all'art. 139 CPC, ha iniziato il suo corso giungendo a scadenza il 27 gennaio successivo; che l'istanza presentata il 2 febbraio 2000 non potrebbe così nemmeno essere esaminata nel merito; che, respinta l'istanza di restituzione in intero dei termini per ricorrere, ne discende anche la reiezione, siccome inammissibile per tardività, del ricorso per cassazione di pari data sul merito della controversia; che, trattandosi di procedura derivante da contratto di lavoro, non

si percepiscono tasse e spese di giustizia; Per i quali motivi, visti gli art. 137 e 139 CPC pronuncia 1. L'istanza di restituzione in intero 2 febbraio 2000 di \_\_\_\_\_ è respinta. 2. Il ricorso per cassazione 2 febbraio 2000 è respinto perché tardivo. 3. Non si prelevano tasse o spese. 4. Intimazione a: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il Presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.